

STUDIO NOTARILE
AGOSTINI - CHIBBARO
20121 MILANO - VIA ILLICA, 5
TEL. 02.7202.2830 - FAX 02.8057.277
AGOSTINI.CHIBBARO@SNZA.IT

Repertorio n. 66047
Raccolta n. 10262

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici novembre duemiladieci, alle ore 14,40, in Milano, nel mio studio in via Illica 5, avanti a me Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, è presente il signor

MARCO ZANCHI, nato a Taranto (TA) il 21 maggio 1961, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di consigliere della

"COGEME SOLUZIONI & TECNOLOGIA S.P.A."

con sede in Milano (MI), corso Venezia n. 21, capitale sociale Euro 30.867.320, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 10367480158, R.E.A. MI-1368310, C.F. 10367480158, P.IVA 10367480158.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

premessò

che, in questo luogo e giorno alle ore 14,30, è stato convocato, mediante avviso inviato ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, il consiglio di amministrazione della società suddetta per deliberare sul seguente

"ordine del giorno:

omissis

4. Adeguamenti statutari alla normativa vigente ex art. 2365, comma 2 c.c. in materia di Assemblea (artt. 8 - 11), Amministrazione (art. 12), Collegio sindacale (art. 19), Controllo contabile (art. 21). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

omissis";

tutto ciò premesso

mi chiede di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dal consiglio di amministrazione, relativamente al quarto punto dell'ordine del giorno.

Io notaio, aderendo a tale richiesta, dò atto di quanto segue.

Il comparente, per designazione degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara:

- che intervengono in audioconferenza il presidente del consiglio di amministrazione Maurizio Testa ed il consigliere Carlo Bozzini;

- che sono presenti tutti gli altri consiglieri Giuseppe Zudé, Luciano Lami, Pierantonio Merlo e Valter Lazzari, il presidente del collegio sindacale Paolo Castaldi ed i sindaci effettivi Carlo Bernardelli e Maria Rosa Bossalini.

Il comparente dichiara quindi il consiglio di amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Il presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno e propone di anticipare la trattazione del quarto punto.

Nessuno opponendosi, relativamente al quarto punto dell'ordine

Registrato a
Milano 6
il 25/11/2010
n. 11710
serie 1T
esatti euro
11710

del giorno, il presidente ricorda che l'art. 13 dello statuto sociale attribuisce al consiglio di amministrazione la competenza all'adozione di deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative e che occorre adeguare lo statuto alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 di recepimento della Direttiva 2007/36/CE del Parlamento e del Consiglio europeo relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nota come direttiva "*Shareholder's Rights*" e alle disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 di attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

A tal fine presenta la relazione illustrativa delle modifiche, che al presente atto si allega sotto la lettera "**A**", contenente il testo attuale degli articoli da modificare e, a fronte, il testo delle modifiche proposte.

Su proposta del presidente, il consiglio di amministrazione all'unanimità delibera di modificare gli articoli 8, 10, 11, 12, 19 e 21 dello statuto sociale, di introdurre il titolo "COLLEGIO SINDACALE" prima dell'art. 19 e di modificare il titolo "CONTROLLO CONTABILE" in "REVISIONE LEGALE DEI CONTI", secondo il testo contenuto nella relazione allegata al presente atto sotto la lettera "A".

Il componente mi presenta il testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata, ai fini del deposito previsto dall'art. 2436, ultimo comma, codice civile. Detto statuto viene allegato al presente atto sotto la lettera "**B**".

Ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione, congiuntamente, viene delegato ad introdurre nel presente verbale ed allegato statuto tutte le modifiche che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di provvedimenti di legge.

Null'altro essendovi da deliberare relativamente al quarto punto dell'ordine del giorno, sono le ore 14,50.

Il componente mi esonera dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per due facciate di un foglio e da me letto al componente che lo approva.

Sottoscritto alle ore 16,45.

Firmato: Marco Zanchi

Manuela Agostini notaio

Adeguamento dello Statuto Sociale di Cogeme Set S.p.A. conseguente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010 e del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010.

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad adeguare ai sensi dell'art. 13 dello statuto e in conformità a quanto previsto dall'articolo 2365, comma 2, Codice Civile, lo Statuto Sociale alle disposizioni del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010 n. 27, (di seguito "Decreto 27/2010") di recepimento della Direttiva 2007/36/CE del Parlamento e del Consiglio europeo relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nota come direttiva "*Shareholder's Rights*" ("Direttiva") e alle disposizioni del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010 n. 39 di attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (di seguito "Decreto 39/2010"), come già anticipato nel corso delle precedenti riunioni.

Il Decreto 27/2010 ha introdotto, come noto, una serie di misure atte a garantire la parità di trattamento e l'esercizio di determinati diritti da parte degli azionisti in materia di partecipazione e voto nelle assemblee delle società quotate.

In particolare, si ricorda sinteticamente che il Decreto n. 27/2010 ha apportato rilevanti modifiche – sia a livello di codice civile sia a livello di Testo Unico della Finanza (di cui al D.lgs 98/1998, di seguito "TUF") – su talune norme concernenti il funzionamento delle assemblee di società con azioni quotate, tra cui a titolo esemplificativo: i termini di convocazione, il numero di adunanze, i quorum, l'esercizio dei diritti di convocazione e integrazione dell'ordine del giorno da parte delle minoranze azionarie, l'informativa pre-assembleare, le deleghe di voto, l'identificazione dei soci, la introduzione della c.d. *record date* ai fini del riconoscimento della legittimazione all'intervento ed al voto in assemblea.

Le novità normative introdotte dal Decreto 27/2010 si applicano, per disposizione di legge, alle assemblee convocate dopo il 31 ottobre 2010.

In linea generale, come già illustrato in precedenza, tra le modifiche statutarie connesse all'emanazione del Decreto 27/2010, ve ne sono alcune di natura facoltativa che dovranno essere necessariamente sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria in quanto competente a scegliere circa la loro adozione o meno e, altre, di natura obbligatoria, che consistono nella modifica delle previsioni statutarie in contrasto con le nuove disposizioni normative, ovvero nell'introduzione di nuove previsioni obbligatorie e che, costituendo ipotesi di mero adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative, possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione in base al combinato disposto di cui agli articoli 2365, comma 2, cod. civ. e 13 dello Statuto della Cogeme Set S.p.A..

Pertanto, per le modifiche statutarie che comportano scelte opzionali, le quali, come detto, sono di esclusiva competenza dell'assemblea, il Consiglio provvederà a presentare una proposta di modifica statutaria alla prima assemblea utile, completando il processo di adeguamento dello statuto.

Il Decreto 39/2010 ha, invece, come noto, introdotto un nucleo di norme comuni in materia di revisione legale, applicabili a tutte le società, e alcune disposizioni speciali per le società qualificabili come "enti d'interesse pubblico", come le società con azioni quotate su mercati regolamentati.

Si ricorda, per i fini che qui rilevano, che il Decreto 39/2010 ha segnato, in particolar modo, il passaggio dal "controllo contabile" alla "revisione legale" da svolgersi sulla base di principi di revisione internazionali, essendo espressamente previsto che sino all'adozione di tali principi, la revisione legale è svolta sulla base dei principi elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob (cfr. art. 11 Decreto 39/2010). Anche la modifica statutaria che consegue all'entrata in vigore del Decreto 39/2010 è di mero adeguamento normativo e partano di competenza

del Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, si riportano di seguito le modifiche allo Statuto sociale di competenza del Consiglio di Amministrazione, in quanto di mero adeguamento normativo, con l'esposizione a confronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello modificato, preceduto dall'illustrazione delle singole variazioni.

Al fine di facilitare l'individuazione di tali variazioni, e con la precisazione che vengono riportati i soli commi di cui si propone la variazione, si segnala che, per ciascuna disposizione statutaria oggetto di modifica:

(i) nella colonna di sinistra della tabella è riportato il testo vigente;

(ii) nella colonna di destra della tabella è riportato il testo aggiornato in cui sono evidenziate con carattere grassetto le parole di cui si propone l'inserimento e con carattere barrato le parole di cui si propone la soppressione.

ARTICOLI 8 - 11 – ASSEMBLEA

- Pubblicazione e contenuto dell'avviso di convocazione

Allo scopo di garantire che le assemblee siano convocate in modo da consentire un accesso rapido e fruibile, con mezzi di comunicazione che garantiscano una maggior diffusione nei confronti degli investitori, italiani ed esteri, e in considerazione del ruolo centrale riconosciuto al sito internet della società per opera del Decreto 27/2010, è stato introdotto un regime speciale di pubblicazione dell'avviso di convocazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Si prevede, pertanto che l'assemblea sia convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità previste da

un regolamento Consob allo stato ancora da emanarsi (cfr. art. 2366 c.c. e art. 125bis TUF). Ne consegue che la modifica dell'articolo statutario relativo alla pubblicazione dell'avviso di convocazione comporta l'eliminazione del riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul quotidiano Finanza & Mercati e l'introduzione del rinvio al sito internet della società e alle altre modalità previste dalla disposizioni di legge e regolamentari.

Sempre con riferimento all'avviso di convocazione, si inserisce un espresso richiamo alla normativa vigente, poiché il novellato art. 125 bis, comma 4 del TUF, recependo le indicazioni della Direttiva, ha ampliato il contenuto dell'avviso di convocazione delle assemblee, richiedendo, tra l'altro, una descrizione delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti: 1) il diritto di porre domande prima dell'assemblea, i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di integrare l'ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito Internet della società, gli ulteriori dettagli su tali diritti e sulle modalità per il loro esercizio; 2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega nonché le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto; 3) l'identità del soggetto eventualmente designato dalla società per il conferimento delle deleghe di voto nonché le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe da parte dei soci con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto; 4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto; c) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, con la precisazione che coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea; d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea.

- Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto

Il Decreto 27/2010 introduce il meccanismo della c.d. *record date*, in base al quale la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, in conformità alle proprie scritture contabili sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea.

Lo statuto quindi nell'adeguarsi a tale modifica, rinvia alle disposizione di legge e di regolamento applicabili, eliminando il riferimento al regime di intervento prescelto sotto il vigore della previgente normativa.

- Modalità di notifica elettronica della delega

In tema di rappresentanza in assemblea, nell'ottica di agevolare la partecipazione in assemblea, il Decreto 27/2010 modifica alcune previsioni in materia di rappresentanza. La modifica dello statuto, in particolare, introduce quanto richiesto dal nuovo art. 135- novies TUF, per cui gli emittenti devono prevedere nel proprio statuto sociale almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti avranno facoltà di utilizzare.

TESTO VIGENTE	MODIFICA
ASSEMBLEA	ASSEMBLEA
<p>8) Le assemblee potranno essere convocate presso la sede sociale o altrove purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano «Finanza & Mercati».</p> <p>L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà indicare anche le date</p>	<p>8) Le assemblee potranno essere convocate presso la sede sociale o altrove purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi, sul sito internet della Società, nei termini e con le altre modalità previste dalla dalla normativa disposizioni normative e regolamentari vigenti, sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano «Finanza & Mercati».</p> <p>L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni</p>

M A

[Handwritten signature]

<p>delle eventuali convocazioni successive.</p>	<p>richieste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. L'avviso potrà indicare anche le date delle eventuali convocazioni successive.</p>
<p>9) L'assemblea ordinaria e straordinaria, di prima, di seconda e di terza convocazione, è costituita e delibera validamente con le maggioranze previste dalle disposizione di legge. L'attribuzione, ai sensi del successivo articolo 13, all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'assemblea, non fa venir meno la competenza dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Invariato</i></p>
<p>10) Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione, ottenuta dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni non festivi precedenti la singola riunione assembleare e comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.</p> <p>Il socio può farsi rappresentare con delega scritta ai sensi di legge.</p>	<p>10)) Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione, ottenuta dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni non festivi precedenti la singola riunione assembleare e comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.</p> <p>Il socio può farsi rappresentare con delega scritta ai sensi di legge e di regolamento. La delega potrà essere notificata mediante sistema di posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero</p>

	<p>della Giustizia, il tutto secondo le indicazioni che verranno riportate nell'avviso di convocazione. I relativi documenti sono conservati presso la Società.</p>
<p>11) Il Presidente del consiglio di amministrazione presiede l'assemblea, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente; l'assemblea elegge pure il proprio Segretario.</p> <p>Spetta al Presidente dell'assemblea verificare, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti, regolarne lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni, il tutto nel pieno rispetto del regolamento che, approvato dall'assemblea ordinaria, disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa sia in sede ordinaria che in sede straordinaria.</p> <p>Nei casi di legge o quando l'assemblea lo ritiene opportuno, il verbale relativo verrà redatto da notaio.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Invariato</i></p> <p>Spetta al Presidente dell'assemblea verificare, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presentipartecipanti—, regolarne lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni, il tutto nel pieno rispetto del regolamento che, approvato dall'assemblea ordinaria, disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa sia in sede ordinaria che in sede straordinaria.</p> <p style="text-align: center;"><i>Invariato</i></p>

M. A.

ARTICOLO 12 – AMMINISTRAZIONE

Con riferimento alla nomina dell'organo amministrativo, il Decreto 27/2010 ha introdotto disposizioni dettagliate in ordine alla tempistica di presentazione e pubblicazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo. In particolare si prevede che le stesse dovranno essere depositate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, il sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno 21 giorni prima dell'assemblea.

[Handwritten signature]

Inoltre le liste potranno essere presentate da chi risulta titolare della quota minima necessaria determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

TESTO VIGENTE	MODIFICA
AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE
<p>12) La gestione sociale e' affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri, come verrà stabilito all'atto della nomina; gli amministratori potranno anche non essere soci della Società. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>Il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo degli amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.</p> <p>Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili.</p> <p>I membri del consiglio di amministrazione sono nominati sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati in numero progressivo pari al numero massimo dei componenti eleggibili per i posti da ricoprire. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci che sono assoggettati a</p>	<p><i>Invariato</i></p>

comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o i soci che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna delle liste presentate. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob, tenuto conto della capitalizzazione del flottante e degli assetti proprietari della società. Le liste devono indicare quali sono gli amministratori in possesso dei re-quisiti di indipendenza richiesti dalla normativa vigente.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate con attestazione della propria qualità di socio e dell'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, che non abbiano concorso a presentare la medesima lista, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.

Entro lo stesso termine dovranno essere depositate, da parte dei presentatori della lista, i curricula professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili della candidatura e le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dell'esistenza dei

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate con ~~con~~ **l'indicazione** ~~con~~ ~~attestazione~~ della propria qualità di socio e dell'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, che non abbiano concorso a presentare la medesima lista, devono essere depositate presso la ~~sede sociale~~ ~~almeno 15 (quindici)~~ ~~giorni prima di quello fissato per~~ ~~l'adunanza assembleare~~ **Società con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.**

Invariato

requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa anche regolamentare vigente.

Le liste, corredate delle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saranno pubblicate attraverso il sito della società almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste verranno divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti verranno attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'assemblea, coloro che avranno ottenuto i quozienti

Le liste, corredate delle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, ~~saranno pubblicate attraverso il sito della società almeno 10 giorni prima dell'assemblea.~~ devono essere messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Invariato

più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato. In caso di presentazione di una sola lista di candidati e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista. In mancanza di lista, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto saranno cooptati ex art. 2386 del codice civile i primi candidati non eletti della lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare, fermo

M. L.



<p>restando il rispetto del numero degli amministratori indipendenti. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il consiglio provvede, sempre ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, alla cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.</p> <p>Qualora per dimissioni o altra causa cessi dalla carica la metà o la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione e dovrà essere convocata senza indugio la assemblea dei soci per le delibere del caso.</p>	
---	--

ARTICOLO 19 – COLLEGIO SINDACALE

La modifica dell'articolo in commento è analoga alla precedente, in quanto, in conformità a quanto previsto dal Decreto 27/2010, i termini e le variazioni relative alla presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio di amministrazione, trovano applicazione con riferimento alla presentazione delle liste per l'elezione del Collegio sindacale.

TESTO VIGENTE	MODIFICA
	COLLEGIO SINDACALE
<p>19) Il collegio sindacale e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili.</p> <p>I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità ed</p>	<i>Invariato</i>

indipendenza di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il consiglio di amministrazione ne accerta la sussistenza. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità, sono materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società quelle connesse all'attività sociale di cui all'articolo 4 dello statuto.

Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura qui di seguito descritta. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati a sindaco sup-plente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,50% (due virgola cinquanta per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob in attuazione delle di-sposizioni vigenti.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di

M A



una lista. I soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o i soci che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna delle liste presentate.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate con attestazione della propria qualità di socio e dell'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.

Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine sia stata depositata una sola lista, ovvero liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Entro lo stesso termine dovranno essere depositate, da parte dei presentatori della lista, i curricula professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili della candidatura e le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del collegio sindacale.

Le liste, corredate delle informazioni

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate con **attestazione l'indicazione** della propria qualità di socio e dell'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, devono, a pena di decadenza, essere depositate presso **la Società la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.** con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Invariato

Le liste, corredate delle informazioni

sulle caratteristiche dei candidati, saranno pubblicate attraverso il sito della società almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un supplente.

Il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle rispettive sezioni della lista stessa.

In caso di parità di voti tra le liste, si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della sezione

sulle caratteristiche dei candidati, ~~pubblicate attraverso il sito della società almeno 10 giorni prima dell'assemblea.~~ **devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.**

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi ~~dai soci~~ saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un supplente.

Invariato



dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista, che avrà ottenuto il se-condo quoziente più elevato.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetterà alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo.

In mancanza di lista, il collegio sindacale ed il suo presidente verranno nomi-nati dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, anche qualora si tratti del presidente, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato.

La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge nel rispetto del principio di necessaria rap-presentanza delle minoranze.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il collegio sindacale potrà riunirsi in teleconferenza o in audioconferenza, come disciplinato dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 21 – CONTROLLO CONTABILE

La modifica riguarda la sostituzione dell'espressione "controllo contabile" con "revisione legale dei conti" quale conseguenza dell'entrata in vigore del Decreto 39/2010.

TESTO VIGENTE	MODIFICA
CONTROLLO CONTABILE	CONTROLLO CONTABILE REVISIONE LEGALE DEI CONTI
21) Il controllo contabile è esercitato a norma di legge.	21) Il controllo contabile La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.

Si precisa che le modifiche illustrate, che costituiscono mero adeguamento dello statuto a disposizione di legge, non attribuiscono il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del codice civile.



STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita una società per azioni denominata:

COGEME SOLUZIONI & TECNOLOGIA S.P.A

detta anche in breve

COGEME SET S.P.A..

2) La sede della società e' posta in Milano.

Con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, la società potrà istituire, trasferire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze ed altre unità locali.

3) Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la società e' quello risultante dal Libro Soci.

4) L'attività che costituisce l'oggetto sociale e' la seguente:

- la fabbricazione di minuterie metalliche di precisione e lavorazione di metalli in genere;
- l'assemblaggio di parti meccaniche fra di loro nonché la produzione di apparecchiature e congegni meccanici;
- la produzione ed il commercio di prodotti in materia plastica per impiego automobilistico ed in genere;
- il commercio all'ingrosso in genere di ferramenta;
- il commercio di macchinari per la lavorazione di metalli in genere e per la fabbricazione di prodotti in materia plastica;
- l'attività di agenzia e rappresentanza per i prodotti commercializzati.

La società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, produttiva, commerciale e finanziaria, che l'organo amministrativo ritenga neces-



saria od utile per il conseguimento dello scopo sociale, ivi compresi il rilascio di fideiussioni o di altre garanzie e l'assunzione di partecipazioni in altre società, aventi oggetto simile o connesso al proprio, precisandosi che le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

5) La durata della società e' fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquantata) e può essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.


CAPITALE SOCIALE

6) Il capitale della società e' di euro 30.867.320 (trentamilioniottocentosessantasettemilatrecentoventi), diviso in n. 61.734.640 (sessantunomilionesettocentotrentaquattromilaseicentoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna.

L'assemblea straordinaria dei soci in data 18 dicembre 2008 verbalizzata dal notaio Dott. Giovanni Piacitelli di Frosinone, Repertorio 64950/15995 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il termine massimo di 5 anni, il capitale sociale per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 65.000.000. L'aumento di capitale potrà essere eseguito, a) ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., mediante l'emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione; e b) in parte, potrà eventualmente essere posto al servizio (i) di un prestito obbligazionario convertibile da attuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., mediante emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie

della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione e da offrire in opzione ai soci, ovvero (ii) di warrant in opzione agli azionisti; con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di definire l'esatto ammontare dell'aumento del capitale, il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso il sovrapprezzo, il numero delle azioni di nuova emissione e il relativo rapporto di opzione, l'eventuale destinazione di una parte dell'aumento di capitale al servizio della conversione di prestiti obbligazionari convertibili - da emettersi dal Consiglio ai sensi dell'art. 2420 ter cod. civ. - o di warrant da offrire in opzione agli azionisti della Società, nonché modalità, termini e condizioni e regolamento delle obbligazioni convertibili e dei warrant.

Il Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2008 a rogito del notaio Paolo Lovisetti di Milano repertorio n. 293744/46735 come integrato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 febbraio 2009 a rogito del notaio Paolo Lovisetti di Milano repertorio n. 294136/46976, ha dato parziale esecuzione alla delega deliberando (i) un aumento in via scindibile del capitale sociale da nominali euro 9.450.000 a nominali euro 28.061.000 che è stato integralmente sottoscritto e versato per un controvalore complessivo di euro 27.916.500, comprensivo di sovrapprezzo, e (ii) un aumento del capitale sociale a servizio del prestito obbligazionario "Cogeme Set 2009-2014 convertibile" per l'importo di euro 7.444.400 (settemilioni quattrocento quarantaquattromilaquattrocento) mediante emissione di numero 14.888.800 (quattordicimilioni ottocentottantottomilaottocento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 cadauna, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, di cui n. 400 sono state convertite in data 14.8.2009.



Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura.

Il diritto di opzione, anche negli aumenti di capitale a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili, può anche essere escluso nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

La società ha facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, ma in ottemperanza alle norme vigenti. I fondi acquisiti dai soci saranno infruttiferi se in conto capitale o qualora deliberato dall'assemblea o dall'organo amministrativo, fruttiferi in ogni altro caso.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorre l'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

7) L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale con le modalità stabilite dalla legge.

ASSEMBLEA

8) Le assemblee potranno essere convocate presso la sede sociale o altrove purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi, sul sito internet della Società, nei termini e con le altre modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo

dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. L'avviso potrà indicare anche le date delle eventuali convocazioni successive.

9) L'assemblea ordinaria e straordinaria, di prima, di seconda e di terza convocazione, è costituita e delibera validamente con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge.

L'attribuzione, ai sensi del successivo articolo 13, all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'assemblea, non fa venir meno la competenza dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

10) La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare con delega scritta ai sensi di legge e di regolamento. La delega potrà essere notificata mediante sistema di posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, il tutto secondo le indicazioni che verranno riportate nell'avviso di convocazione. I relativi documenti sono conservati presso la Società.

11) Il Presidente del consiglio di amministrazione presiede l'assemblea, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente; l'assemblea elegge pure il proprio Segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolarne lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni, il tutto nel pieno rispetto del regolamento che, approvato

dall'assemblea ordinaria, disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa sia in sede ordinaria che in sede straordinaria.

Nei casi di legge o quando l'assemblea lo ritiene opportuno, il verbale relativo verrà redatto da notaio.

AMMINISTRAZIONE

12) La gestione sociale e' affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri, come verrà stabilito all'atto della nomina; gli amministratori potranno anche non essere soci della Società. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

Il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo degli amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati in numero progressivo pari al numero massimo dei componenti eleggibili per i posti da ricoprire. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o i soci che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una

sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna delle liste presentate.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob, tenuto conto della capitalizzazione del flottante e degli assetti proprietari della società. Le liste devono indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa vigente.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate con l'indicazione della propria qualità di socio e dell'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, che non abbiano concorso a presentare la medesima lista, devono essere depositate presso la Società con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Entro lo stesso termine dovranno essere depositate, da parte dei presentatori della lista, i curricula professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili della candidatura e le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dell'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa anche regolamentare vigente.

Le liste, corredate delle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, devono essere messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini pre-



visti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste verranno divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti verranno attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'assemblea, coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo

consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato. In caso di presentazione di una sola lista di candidati e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista. In mancanza di lista, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto saranno cooptati ex art. 2386 del codice civile i primi candidati non eletti della lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare, fermo restando il rispetto del numero degli amministratori indipendenti. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il consiglio provvede, sempre ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, alla cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.

Qualora per dimissioni o altra causa cessi dalla carica la metà o la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione e dovrà essere convocata senza indugio la assemblea dei soci per le libere del caso.

13) Spettano al consiglio di amministrazione i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ad eccezione solo di quanto per legge o per statuto deve essere preventivamente autorizzato dalla assemblea.



Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente statuto, compete al consiglio di amministrazione l'adozione delle deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dall'art. 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

14) Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie funzioni ed attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile ad uno o più dei suoi membri o a persone non facenti parte dell'organo medesimo, quali direttori.

Il consiglio di amministrazione può costituire comitati, composti anche da soggetti estranei al consiglio determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e modalità di funzionamento. I comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al consiglio di amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi.

Il consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea e, se ritenuto opportuno, un Vice-Presidente.

15) La legale rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione o ai consiglieri delegati, nei limiti della delega, nonché al Vice-Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

16) Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno trimestralmente presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.

Il consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o individualmente dai

suoi membri.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai consiglieri ed ai sindaci con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, o con telefax, telegramma o posta elettronica 1 (un) giorno prima della riunione nei casi di urgenza. L'avviso e' inviato al domicilio dei consiglieri e dei sindaci.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che almeno il Presidente ed il Segretario siano nel medesimo luogo, sia certa la identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale, anche ricevendo e trasmettendo documenti.

In occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il collegio sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, su quelle nelle quali gli amministratori stessi siano portatori di un interesse, per conto proprio o di terzi, su quelle poste in essere con parti correlate o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata anche per iscritto.

17) Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

18) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del



loro ufficio e, qualora deliberato dalla assemblea, un emolumento annuo; l'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

COLLEGIO SINDACALE

19) Il collegio sindacale e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili.

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità ed indipendenza di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il consiglio di amministrazione ne accerta la sussistenza. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità, sono materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società quelle connesse all'attività sociale di cui all'articolo 4 dello statuto.

Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura qui di seguito descritta. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i

candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati a sindaco supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,50% (due virgola cinquanta per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob in attuazione delle disposizioni vigenti.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o i soci che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna delle liste presentate.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate con l'indicazione della propria qualità di socio e dell'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Società con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine sia stata depositata una sola lista, ovvero liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Entro lo stesso termine dovranno essere depositate, da parte dei presentatori della lista, i curricula professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili della candidatura e le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del collegio sindacale.

Le liste, corredate delle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un supplente.

Il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle rispettive sezioni della lista stessa.

In caso di parità di voti tra le liste, si procederà ad una nuova votazione al fine

di ottenere un risultato inequivocabile.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista, che avrà ottenuto il secondo quoziente più elevato.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetterà alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo.

In mancanza di lista, il collegio sindacale ed il suo presidente verranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, anche qualora si tratti del presidente, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato.

La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il collegio sindacale potrà riunirsi in teleconferenza o in audioconferenza, come disciplinato dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI

CONTABILI SOCIETARI

20) Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

Il Dirigente Preposto deve possedere una preparazione in materie economiche e un'esperienza professionale commisurate all'incarico nonché i requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata della carica del Dirigente Preposto, salvo revoca del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, è fissata in tre esercizi in corrispondenza della durata della carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, in particolare fino alla data del primo consiglio successivo all'assemblea che ha nominato il nuovo consiglio. Il Dirigente Preposto è rieleggibile.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

21) La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.

BILANCIO - UTILI

22) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio verrà redatto il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

L'assemblea ordinaria, chiamata a deliberare sul bilancio di esercizio, deve essere convocata una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora la società sia tenuta al bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; gli amministratori segnaleranno tali esigenze nella loro relazione sulla gestione,

che accompagna il bilancio.

23) Gli utili dell'esercizio, prededotto non meno del 5% per la riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, salvo diversi prelievi o stanziamenti stabiliti dall'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

24) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.

SCIOGLIMENTO - DISPOSIZIONI FINALI

25) Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone attribuzioni e retribuzioni.

26) Per quanto qui non previsto, si fa riferimento alla legge.

M. A.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.